

La riproduzione di opere protette in ambito didattico

E' molto frequente proporre ai ragazzi la lettura, la visione o l'ascolto di opere letterarie, cinematografiche o teatrali, musicali, giornalistiche oppure altre risorse disponibili online, per scopi didattici. A volte si rende necessario anche riprodurle su supporto cartaceo oppure elettronico per lasciarle a disposizione degli studenti.

Queste opere quasi sempre sono protette dal Diritto d'Autore (se non sono decorsi 70 anni dalla morte dell'autore e se non sono offerte con open license) e il loro impiego è strettamente regolamentato dalla legge: ora vedremo cosa è lecito fare e cosa no, ma anche quali accortezze utilizzare quando si riprendono e copiano parti di contenuti, in forma di citazioni (utile trasmettere queste nozioni anche ai ragazzi, che usano risorse informative pubblicate per le loro ricerche e devono sapere come attribuirle correttamente).

L'uso a fini didattici di materiali protetti è oggetto di un'esplicita eccezione (art. 70 L. 633/1941) al monopolio degli autori (o dei titolari di diritti) per lo sfruttamento delle opere. E' consentita, senza necessità di chiedere autorizzazione o pagare diritti, con tre limiti perentori:

- 1) si possono riprodurre solo brani o parti, non l'intera opera. La "porzione d'opera" riproducibile è fissata dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 in 12.000 lettere se si tratta di prosa e 180 versi se di poesia, di 50 metri di pellicola se di opere cinematografiche
- 2) deve essere usata solo a fini illustrativi, di critica e discussione
- 3) non deve entrare in concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, che resta riservata al titolare dei diritti.

Poiché non è consentita la riproduzione integrale dell'opera citata, non sarà di fatto citabile, ad esempio, un'opera fotografica, un dipinto oppure un'opera letteraria breve o brevissima.

Inoltre, la fonte deve esser citata in modo esaustivo (titolo dell'opera, autore ed editore, eventualmente il nome del traduttore) per garantire il rispetto dei diritti morali tra cui il diritto alla paternità dell'opera.

Sono consentite sempre le "libere utilizzazioni" delle opere già di pubblico dominio, nell'ambito del diritto di cronaca, citando la fonte (es. il discorso di un relatore ad una conferenza).

Sono consentite le riproduzioni di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori (attenzione, uso personale non corrisponde ad uso didattico), fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

E' consentita la fotocopia di per uso personale, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.

Ricordiamo che una cosa è distribuire ad una classe una dispensa didattica, un'altra è renderla disponibile online (che significa pubblicarla e metterla a disposizione di un pubblico potenzialmente ben più vasto).

Le citate limitazioni valgono anche nel caso in cui il docente abbia personalmente acquistato le copie di un'opera protetta, disponga legittimamente del formato elettronico in base ad abbonamenti o ad altri accordi, o le opere siano disponibili in rete, ovvero siano presenti nella biblioteca scolastica.

Utilizzo di risorse web (riproduzione di contenuti e links)

I siti web, se hanno caratteristiche di originalità e creatività, sono da considerare equiparabili alle opere dell'ingegno e sono soggetti alla protezione di legge. In generale apporre un collegamento alla Home Page di un sito web può ritenersi consentito (ad eccezione dei casi in cui possa in qualche modo recare pregiudizio all'autore), mentre può essere problematico linkare pagine interne (c.d. deep-linking), ad esempio se sono soggette a restrizioni di accesso: nelle note legali del sito, da consultare sempre, potrebbero essere reperibili anche indicazioni sulle modalità di linking autorizzate dal titolare dei diritti.